

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER SINGOLI E PER NUCLEI FAMILIARI

INDICE

111	OLO 1 – NORME GENERALI		3
Art.	1 - Principi e riferimenti legislativi	3	
Art.	2 – Finalità	3	
Art.	3 - Definizione dello stato di bisogno	3	
Art.	4 - Contenuti del regolamento	4	
Art.	5 – Destinatari	4	
Art.	6 - Procedura per l'ammissione	4	
Art.	7 - Situazione economica equivalente	5	
Art.	8 - Liquidazione dei contributi	5	
Art.	9 – Controlli	5	
Art.	10 - Revoca contributo e recupero somme liquidate	5	
Art.	11 - Competenze della Giunta	5	
TIT	OLO 2 – TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI		6
Art.	12 - Contributi economici	6	
Art.	13 - Contributi a titolo di anticipazione	6	
Art.	14 - Contributi una tantum per rientro nel paese d'origine	6	
Art.	15 - Inserimenti socio assistenziali (Borse lavoro)	7	
Art.	16 - Borse lavoro con finalità socio-riabilitative	7	
Art.	17 - Erogazione di buoni spesa	8	
Art.	18 - Contributi a sostegno della domiciliarità di anziani e disabili	8	
TIT	OLO 3 – NORME FINALI		8
Art.	19 - Diritto di rivalsa	8	
Art.	20 - Disponibilità finanziaria	9	
Art.	21 - Norme di rinvio	9	
Art.	22 - Privacy	9	
Art.	23 - Norma finale	9	

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art. 1 - PRINCIPI E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici aventi natura discrezionale la cui attribuzione non avvenga in forza di legge, regolamento, convenzione, contratto, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 12/08/1990, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli artt. 23 e 38 della Costituzione italiana, della Legge Regionale 2/2003, della normativa ISE così come definita dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni contenute nel D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130.

Disciplina inoltre, in attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, la concessione e l'erogazione di sussidi economici assistenziali alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio, anche in conformità alle leggi 267/2000 e 328/2000, oltre che alla normativa regionale in materia, nel quadro delle funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio.

Disciplina infine, sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 2/2003, interventi socioassistenziali per il sostegno della domiciliarità, nell'ottica di promuovere e garantire la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete per dare risposta ai bisogni sociali della popolazione anziana e dei disabili.

Art. 2 - FINALITA'

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- rispetto della dignità della persona, con particolare attenzione alla tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e delle persone a rischio o in condizione di esclusione sociale;
- sostegno della famiglia quale ambito primario di vita e di sviluppo della persona;
- promozione dell'autonomia della vita indipendente, riconoscendo il soggetto quale attore principale del proprio cambiamento;
- garanzia della pari opportunità e dei diritti di cittadinanza sociale, a prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivante da difficoltà economiche, da limitazione personali e sociali e da condizioni di non autosufficienza;
- sostegno della domiciliarità di anziani e disabili in condizioni di bisogno derivanti dalla difficoltà economica degli stessi.

Art. 3 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- Insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri o insufficienza del reddito delle persone tenute a provvedere o che di fatto, documentatamente non vi provvedano;
- Încapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a se stesso:
- grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri:
- esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopra citati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione;
- assoggettazione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio-assistenziali;
- bisogno di cura, tutela ed assistenza da attuarsi anche al domicilio del singolo o del nucleo familiare.

Art. 4 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina e determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei seguenti interventi di sostegno economico:

- contributi economici;
- contributi a titolo di anticipazione;

- contributi una-tantum per rientro nel paese d'origine
- inserimenti socio-assistenziali (borse lavoro)
- borse lavoro con finalità socio-riabilitative;
- erogazione di buoni spesa
- contributi a sostegno della domiciliarità di anziani e disabili.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- i contributi e le provvidenze erogate in attuazione di disposizioni normative (es: assegno per le famiglie numerose, assegno di maternità, contributi a sostegno dei canoni di locazione);
- le provvidenze conseguenti rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti.

Art. 5 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi previsti da questo regolamento i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in stato di bisogno.

Gli interventi di sostegno economico si fondano sulla valutazione globale ed integrata dei bisogni delle persone e delle famiglie, anche attraverso il coinvolgimento degli enti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.

Art. 6 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE

L'Apertura dell'istruttoria preordinata all'erogazione dei contributi avviene, anche a seguito di segnalazione da parte di Associazioni di volontariato, onlus, sindacati di categoria operanti sul territorio, su proposta dell'Assistente sociale, che procederà ad elaborare un Progetto Individualizzato di Intervento.

L'assistito dovrà produrre la documentazione in suo possesso tesa ad attestare il proprio stato di bisogno.

Per una corretta istruttoria il servizio sociale può acquisire il parere di altri servizi socio-assistenziali o specialistici che abbiano in carico la persona/nucleo in stato di bisogno.

Art. 7 – LA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è criterio determinante per l'ammissione al contributo: pertanto la certificazione ISEE deve sempre essere consegnata allo sportello sociale.

Le soglie ISEE per accedere alle tipologie di contributi qui disciplinati sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

E' possibile utilizzare anche lo strumento dell'ISEE attualizzato ai redditi presunti al momento in cui si propone il contributo, allegando la documentazione che comprova la modifica della propria condizione lavorativa e reddituale.

Art. 8 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

I contributi vengono liquidati all'utente salvo che il progetto d'intervento preveda la liquidazione ad altro soggetto, previa autorizzazione scritta del beneficiario.

Art. 9 – CONTROLLI

Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei destinatari degli interventi sociali, sia sulla base di elementi di cui è a conoscenza od in possesso l'ufficio, sia tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10 - REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, il competente servizio del Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o a revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già versato.

Art. 11 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

Compete alla Giunta Comunale definire annualmente, nel rispetto dei criteri generali previsti dal presente regolamento:

- i valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione dei benefici qui disciplinati;
- L'importo massimo previsto per la concessione della borsa lavoro;
- L'importo massimo di erogazione di contributi, a vario titolo, per utente, al di sopra del quale l'intervento stesso verrà deliberato dalla Giunta.

TITOLO 2 – TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI

Art. 12 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Rientrano in questa tipologia gli interventi di aiuto economico a carattere straordinario, riferito a situazioni di bisogno socio-assistenziale di singoli e di nuclei familiari residenti.

Essi si concretizzano con l'erogazione di denaro, a titolo esemplificativo per il pagamento di canoni di locazione, per il pagamento di utenze quali gas, energia elettrica, acqua.

L'erogazione del contributo sarà proposto dall'assistente sociale nel Progetto di Intervento Sociale Individualizzato e dovrà soddisfare le necessità dell'utente per il tempo strettamente indispensabile a superare le condizioni che ne hanno determinato lo stato di bisogno.

Su valutazione del servizio sociale, l'intervento economico potrà essere erogato anche in forma di esonero e/o riduzione dal pagamento di tariffe di servizi scolastici, in accordo con i referenti comunali dell'ufficio scuola, sulla base dei criteri già comunque definiti negli appositi e specifici regolamenti di riferimento.

L'assistente sociale, nella determinazione del contributo da erogare, dovrà valutare:

- il reddito ISEE del nucleo. Qualora il richiedente dimostri che al momento dell'istruttoria le condizioni reddituali e/o lavorative sono mutate, l'assistente sociale potrà valutare la dichiarazione ISEE attualizzata.
- l'ammontare di altri contributi erogati nei due anni precedenti dal Comune di Crevalcore o da altri Enti:
- l' adesione ad altri progetti sociali concordati con l'utente;
- gli esoneri ed esenzioni concessi dal Comune e fruiti dall'utente/nucleo, nel biennio precedente.

Art. 13 - CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

Per contributi economici a titolo di anticipazione si intendono i contributi erogati quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali, assicurativi o assistenziali e debbano sostenere spese onerose ed improrogabili.

All'atto della concessione dell'erogazione dei contributi verranno determinate le condizioni, le modalità ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.

Art. 14 – CONTRIBUTI UNA TANTUM PER RIENTRO NEL PAESE D'ORIGINE

Previa relazione dell'assistente sociale, al fine di evitare l'instaurarsi di situazioni di emarginazione strutturali, l'amministrazione potrà concedere un aiuto economico ai cittadini residenti che decidono di fare ritorno nel loro paese d'origine, trasferendovi la residenza.

Il contributo servirà a coprire, in tutto o in parte, le spese del viaggio di rientro di tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 15 – INSERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (BORSE LAVORO)

Al fine di agevolare inserimenti socio – lavorativi, lo sportello sociale, previa specifica valutazione del caso, può prevedere l'erogazione delle cosiddette borse lavoro.

I soggetti ai quali proporre le borse lavoro sono persone e/o nuclei in difficoltà economiche e con fragilità sociale tale da necessitare di un inserimento lavorativo o comunque della permanenza nel contesto lavorativo. Il beneficiario della borsa lavoro si impegna a prestare la propria attività quale azione all'interno di un progetto di intervento o recupero sociale elaborato dall'assistente sociale, e condiviso.

Ogni inserimento socio-assistenziale/borsa lavoro è formalizzato con apposita convenzione, sottoscritta dal Comune, come soggetto promotore, e dall'azienda/ente ospitante, ove verrà individuato un tutor aziendale. Nel caso in cui non sia individuato, le sue funzioni saranno svolte dall'assistente sociale

Gli inserimenti/borse lavoro promossi dallo sportello sociale comunale potranno essere attuati in sedi ospitanti esterne all'Ente (es: cooperative sociali, aziende private, enti, centri di formazione professionale, istituti scolastici, comunità di recupero) o all'interno di servizi comunali stessi, sulla base delle disponibilità al momento dell'attivazione.

La borsa lavoro è compatibile, se ciò è conforme all'intervento, con altri progetti attivati a vario titolo che prevedano l'erogazione di altri benefici economici.

Il totale delle ore effettuate e la fascia oraria di svolgimento delle attività sono disciplinati nella convenzione.

Il progetto prevederà attività per un monte orario settimanale non inferiore a **20** ore e non superiore a **36** ore.

Il progetto ha durata trimestrale, prorogabile sulla base della relazione dell'Assistente sociale.

L'assistente sociale, nel determinare la quantificazione del contributo, dovrà valutare:

- gli obiettivi del progetto individualizzato;
- l'ammontare di altri contributi erogati nei due anni precedenti dal Comune di Crevalcore o da altri Enti ;
- l' adesione ad altri progetti sociali concordati con l'utente;
- gli esoneri ed esenzioni concessi dal Comune e fruiti dall'utente/nucleo, nel biennio precedente.
 - Si darà luogo all'erogazione a fronte della debita documentazione e delle ore di attività svolte.

In caso di assenze reiterate e non giustificate, l'assistente sociale valuterà la decurtazione del contributo spettante.

L'interruzione del progetto per cause diverse dalla malattia darà luogo alla proporzionale riduzione del contributo.

Per i soggetti beneficiari dell'intervento l'ente attiverà presso l'INAIL apposita assicurazione a copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi.

In riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 9/04/2008 n. 81) è necessario che la sede ospitante il tirocinio risponda ai requisiti richiesti.

Art. 16 - BORSE LAVORO CON FINALITA' SOCIO-RIABILITATIVE

Le borse lavoro proposte dall'assistente sociale con una finalità esclusivamente socio-riabilitativa potranno essere avviate prescindendo dalla situazione economica e dal reddito ISEE del nucleo familiare.

Per la procedura di attivazione, i tempi e le modalità attuative, si applica quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento fatta eccezione per il monte orario settimanale per il quale valuterà l'assistente sociale caso per caso.

Art. 17 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA

I buoni spesa vengono erogati a soggetti e/o famiglie che versino in condizione di forte disagio economico sulla base di una specifica valutazione dell'assistente sociale allo scopo di acquistare generi di prima necessità compresi i prodotti per la prima infanzia

I buoni verranno erogati nella misura e secondo le modalità previste da apposita relazione dell'assistente sociale.

Le verifiche sui prodotti acquistati saranno effettuate dall'assistente sociale.

Art. 18 – CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' DI ANZIANI E DISABILI

Nel caso di soggetti in condizioni psico-fisiche certificate dall'Unità di Valutazione Geriatrica e/o dall'Unità di Valutazione Multidimensionale tali da giustificare un inserimento immediato in struttura residenziale, tenendo conto delle condizioni socio-sanitarie della persona e sulla base di uno specifico progetto elaborato dall'assistente sociale responsabile del caso, dal quale si evince che anche un'adeguata assistenza a domicilio possa garantire ugualmente il pieno benessere dell'anziano, il Comune può, in via straordinaria, assistere economicamente l'anziano/utente disabile anche a domicilio, purchè le spese di assistenza siano debitamente documentate.

Rientra, quale contributo straordinario a sostegno della domiciliarità, anche l'erogazione di un eventuale contributo mensile necessario per il sostegno al pagamento di un'assistente familiare, regolarmente assunta.

La quantificazione di tale contributo non potrà comunque superare la spesa che l'Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere per la copertura della retta in caso di ricovero in strutture residenziali convenzionate.

TITOLO 3 - NORME FINALI

Art. 19 – DIRITTO DI RIVALSA

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa, per contributi erogati nei confronti dell'assistito e/o degli eredi, nei seguenti casi:

- nel caso di decesso dell'assistito, qualora emergessero redditi mai conteggiati ai fini del calcolo della quota erogata;
- in caso di riscontro, successivamente all'erogazione del contributo, di dichiarazioni mendaci riguardanti le condizioni economiche dell'assistito o dei parenti tenuti per legge al mantenimento;
- nel caso in cui l'assistito percepisca gli arretrati relativi al riconoscimento pensionistico e/o di indennità relativamente al periodo nel quale ha goduto del beneficio economico da parte del Comune.
- nel caso di concessione dei contributi di cui all'art. 14, qualora il medesimo nucleo rientri e richieda la residenza sul territorio comunale.

Al decesso dell'assistito il Comune potrà procedere al recupero, sul patrimonio mobiliare ed immobiliare oggetto di successione, degli importi erogati a titolo di anticipazione o a titolo di contributo straordinario, negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali.

Art. 20 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono concessi entro il limite dello stanziamento previsto nel bilancio annuale del Comune.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale ed ai regolamenti comunali attualmente in vigore.

Il presente regolamento integra o modifica i regolamenti comunali vigenti per le parti eventualmente con esso incompatibili.

Art. 22 - PRIVACY

Nel modulo di proposta dell'intervento economico il cittadino autorizza l'Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali propri dell'Ente in applicazione delle normative inerenti l'oggetto della procedura e del D.Lgs 196/2003 "Codice sulla privacy".

Art. 23 - NORMA FINALE

Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento "Interventi socio-assistenziali a favore della popolazione residente" deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 68 del 07/05/1991".